

# Provincia di Asti

## DELIBERAZIONE N. 46

### COMUNE DI CELLE ENOMONDO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

#### OGGETTO:

**PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di Celle Enomondo: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.**

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVERO ANDREA - Sindaco	Sì
2. BUGNANO Germano - Vice Sindaco	Sì
3.	
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor VINCENZO CARAFA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOVERO ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# Finanziato dall'Unione europea

## NextGenerationEU

Premesso:

- che i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020) recano l'assegnazione ai Comuni per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 - ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) - di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di *efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile* sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- che, come specificato, l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
  - a) *Efficientamento energetico*, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) *Sviluppo territoriale sostenibile*, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che, sulla base della normativa suddetta, l'entità del contributo annuale a favore del Comune di Celle Enomondo è stata determinata in complessivi euro 50.000,00;
- che l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160/2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», limitatamente all'anno 2021, ha disposto l'incremento delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti investimenti, raddoppiando l'entità del contributo stesso;
- che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR. In particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la *"Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"*, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- che in particolare, con comunicato del Ministero dell'Interno 17/12/2021, per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. della L. n.160/2019, i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- che i citati provvedimenti dispongono che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, per l'annualità corrente, entro il 15 settembre 2022;
- che per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

**Considerato:**

- che, sulla base di quanto specificato in premessa e visto l'utilizzo dei contributi delle annualità 2020/21, il contributo relativo alle annualità 2022/23/24 deve essere destinato per investimenti relativi alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 ovvero *interventi di efficientamento energetico*;
- che l'Amministrazione Comunale ha avviato da diversi anni una serie di importantissimi lavori edilizi finalizzati all'efficientamento energetico del patrimonio comunale;
- che con delibera G.C. 53 del 10/09/2022 il contributo di euro 50.000,00 - relativo all'anno 2022 - è stato destinato per l'attuazione di interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale (Codice CUP E52C22000400006);

**Dato atto:**

- che, recentemente, con comunicato del 28 settembre 2022, la Finanza Locale ricorda che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alla *"Linea di finanziamento: Articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160"*, confluita nella Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 del PNRR, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure;
- che, nello specifico, lo stesso provvedimento dispone che per le annualità 2022-2023-2024 i Comuni beneficiari dei contributi di cui all'art.1, commi 29 e seguenti, della legge 160/2019, sono tenuti a programmare già nell'anno corrente (2022) le opere da realizzare nelle tre annualità ed a

generare i CUP dagli appositi “template”, rispettando le “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”;

- che, pertanto, come successo per il contributo (annualità 2022) menzionato in precedenza, occorre ora programmare anche per le annualità 2023 e 2024 le opere da realizzare, generando i relativi CUP secondo la procedura ricordata;
- che l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare i due contributi di euro 50.000,00 caduno, delle citate annualità 2023 – 2024, per la realizzazione di una serie di nuovi interventi volti all’*efficientamento ed al risparmio energetico del patrimonio comunale*;
- che la Responsabilità Unica del Procedimento in merito alle attuali fasi delle opere in parola è stata affidata al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., geom. Cerchio Simona;
- che lo stesso ha provveduto a generare i relativi CUP dagli appositi “template” e secondo la procedura suindicata. I CUP risultano come segue:

- CONTRIBUTO € 50.000 - ANNO 2023

PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di Celle Enomondo: efficientamento e risparmio energetico degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica (anno 2023) (Codice CUP E54H22001210006);

- CONTRIBUTO € 50.000 - ANNO 2024

PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di Celle Enomondo: efficientamento e risparmio energetico degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica (anno 2024) (Codice CUP E54H22001220006);

VISTA la D.G.C. n. 81 del 29/12/2023 di approvazione “PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di Celle Enomondo: efficientamento e risparmio energetico degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica - annualità 2023 e 2024 (Codici CUP E54H22001210006 - E54H22001220006) - Delibera d'intenti”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”, nonché circolare f.l. 13/10/2022 n. 33 e relativi allegati e decreto f.l. 22/11/2022 e relativi allegati, nonché i manuali per l’alimentazione del sistema REGIS appositamente creato per gli interventi PNRR;

VISTA la determina del Responsabile LL.PP. n. 115 del 08/09/2023:

**PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO**

ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006. DET.CONTRARRE-AFFIDAMENTO supporto specialistico illuminotecnico all'Ufficio Tecnico per la redazione progettazione esecutiva, D.L. e contabilizzazione

Beneficiario: Geom. REITA Giorgio residente in Loc. Valleversa 94 - 14100 ASTI- esperto settore Illuminazione Pubblica.

IMPORTO: €. 1.000,00.

CUP: E54H22001210006 – CIG: A00CAC664E;

VISTO il progetto ESECUTIVO PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006**, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dall'Ufficio Tecnico LL.PP. con il supporto specialistico del geom. Reita Giorgio, composto dagli elaborati di seguito elencati:

#### **ELABORATI**

1. relazione tecnica
2. relazione specialistica
3. quadro economico
4. computo metrico estimativo analisi prezzi
5. tavola ante post
6. tavola energia-risparmio ante post
7. calcolo impatto ambientale
8. capitolato speciale d'appalto
9. relazione sulla gestione delle materie
10. relazione sui criteri ambientali minimi
11. relazione sul rispetto dei principi DNSH

VERIFICATO che:

- ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 34 dell'allegato, I.7 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 il progetto ESECUTIVO, è stato sottoposto alla verifica, da parte del responsabile del procedimento ed in contraddittorio con il consulente per accertare l'unità progettuale, la conformità del progetto e la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 41 ed all'allegato, I.7 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023, e la loro conformità alla normativa vigente, ed ha ottenuto esito positivo;

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/202, che al comma 4., prevede che << 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.>>, il progetto

ESECUTIVO, relativo agli interventi in oggetto, è stato sottoposto alla validazione, da parte del responsabile del procedimento, ed ha ottenuto esito positivo;

RICORDATO che:

- l'art.9, del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, cd "DL Semplificazioni" che recita: << Con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici>>;

- il comma 2 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera" ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della progettazione. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione.

Pertanto, il comma 2 dell'art. 48 non rinnova in modo sostanziale la disciplina considerato che:

- l'attività di verifica della progettazione continua ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice dei contratti all'art. 26;
- l'atto di validazione continua ad essere "sottoscritto" dal RUP (come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice dei contratti e ribadito dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, lett. L).

**L'unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a "sottoscrivere" il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione adeguatamente motivata.**

- la validazione è stata approvata dal responsabile del servizio LL.PP. con propria determinazione N. 612 del 11/8/2023.

VISTA la Circolare MIT 12/7/2023, che si riporta per completezza espositiva:

**<<Oggetto: Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.**

## **1. Premessa e ambito applicativo**

L'acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche d.lgs. n. 36 del 2023), induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina anch'essa operante in subiecta materia, introdotta nell'ordinamento al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Per quanto qui di interesse, gli ambiti di disciplina rilevanti riguardano i seguenti due profili:

1) il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;

(2) il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all'indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nel contesto di tale ambito normativo, si indicano di seguito alcuni criteri ermeneutici, che, con riferimento ai due profili sopra richiamati, consentono di individuare **la normativa concretamente applicabile**, in primo luogo, **alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette successivamente all'entrata in efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici e, in secondo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica, relative alle medesime opere, indette specificamente, in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia.**

**2. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate**

L'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*

*Contestualmente, l'articolo 226, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023".*

Orbene, il tenore letterale delle due disposizioni sopra citate, lette in combinato disposto, solleva l'esigenza di un chiarimento interpretativo, allorché, per le procedure ad evidenza pubblica finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 36 del 2023. Invero, una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni in esame evidenzia che il portato

normativo della disposizione di cui all'articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023.

Quanto sopra rilevato, del resto, appare conforme alla effettiva *voluntas legis* individuata dal legislatore, laddove la stessa relazione illustrativa al nuovo Codice dei contratti pubblici, in parte qua rilevante, evidenzia come le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state invero *"introdotte dalla legislazione [solo] al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere"*. Lo stesso d.l. n. 77 del 2021, peraltro, motiva la straordinaria necessità e urgenza nell'emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine *"di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani [PNRR e PNC], per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti, nonché al fine di introdurre "misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici"*,

Ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa, pertanto, alla luce della ratio legis sottesa alle disposizioni sopra esaminate, inducono, anche in vigenza del nuovo Codice, **a confermare la specialità**, assicurata per mezzo dell'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 3 del 2023, **delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative a opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.**

### **3. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia.**

Il secondo ambito normativo che rileva ai presenti fini interpretativi è quello relativo alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell'**articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.**

Allo scopo di avere un quadro esaustivo della normativa de qua, nel dettaglio, si consideri, in primo luogo, l'articolo precitato, il quale dispone *che "Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PIRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."*

Per ragioni di completezza espositiva, vale la pena rammentare il disposto del precitato articolo 37, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, espressamente richiamato dalla precitata norma, in base al quale i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Rispetto al sistema di aggregazione specificamente previsto per le opere PNRR e assimilate, già antecedentemente all'entrata in efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici, si era provveduto a chiarire (**Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno**) che con l'art. 52, comma 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 *"viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori...anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia"*, facendosi comunque salve le modalità già previste dall'articolo 37 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù delle quali: 1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

A medesime conclusioni, peraltro, giungeva lo stesso Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con il parere n. 1147/2022, nel quale veniva chiarito che, in caso di affidamenti a valere, anche in parte su risorse PNRR e PNC - per servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000 euro (fatta salva apposita qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e nei limiti del sottosoglia) e, per lavori, di importi pari o superiori a 150.000 euro (fatta salva apposita qualificazione e comunque, non superiori a 1 milione di euro), i Comuni non capoluogo avessero l'obbligo di ricorrere alle strutture

"sovracomunali" indicate al comma 4 dell'articolo 37 cit. oppure ad enti sovracomunali anche non qualificati, ma comunque riconducibili alle Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo.

Per comprendere la reale portata normativa (nel tempo) delle disposizioni in esame, non può prescindersi (anche in tal caso) dal considerare la disposizione transitoria di cui all'articolo 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023 sopra richiamata, in base alla quale, per le procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, continuano ad applicarsi anche successivamente al 1°luglio 2023.

Orbene, alla luce di una lettura congiunta delle due norme precitate, emerge, anche in tal caso: da un lato, la chiara e perdurante (rectius: attuale) volontà del legislatore di prevedere, **con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e assimilate, un regime normativo "speciale" e derogatorio**, allo scopo di favorire la celere realizzazione delle opere de quibus,

scongiurandosi così una eccessiva frammentazione delle stazioni appaltanti e, pertanto, una inefficiente dispersione delle relative procedure di gara; dall'altro, l'indubbia volontà di **crystallizzare il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto (seppure in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016) dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del d.l. n. 77/2021**, anche al fine di favorire certezza del diritto e prassi consolidate.

Ciò, a conferma, già prima dell'entrata in efficacia del d.lgs. 36/2023, della volontà del legislatore di considerare le norme derogatorie - in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti e afferenti ad affidamenti PNRR/PNC - quali **disposizioni speciali, costituenti ex se un corpus normativo, in relazione al quale le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte dal d.l. 77/2021, restano ferme ed efficaci nel tempo anche (e nonostante) intervenute successive modifiche normative alla disciplina (derogata).**

#### **4. Conclusioni e prime indicazioni operative per le stazioni appaltanti.**

Alla luce di quanto sopra rilevato e di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, resta, dunque, confermato **il regime speciale sull' aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.**

L'articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per i predetti affidamenti - l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall' Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Fermo quanto sopra rilevato, le indicazioni interpretative fornite non possono esonerare le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, dall'attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligenter nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, in virtù dei requisiti ivi previsti

Ciò, tanto più alla luce di quanto da ultimo previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Nel dettaglio, infatti, l'articolo 14 precitato dispone che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55\*.

In sostanza, dunque, **in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1, comma 1,**

**del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.**

Tale previsione, indipendentemente dall'introduzione ex novo di un termine finale di efficacia, altro non fa se non confermare, da ultimo, quanto fin qui sostenuto, e cioè l'effettiva volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto - in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023.

Peraltro, lo stesso regime di qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari" di cui all'articolo 2, comma 3 dell' Allegato II.4 del nuovo Codice, (*rectius*: non PNRR e assimilati) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo anche a tale disciplina una natura "ontologicamente" temporanea e transitoria. L'articolo 9 dell'allegato II.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti", abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti de *quibus* debbano presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Da ciò, l'invito che si rivolge alle stazioni appaltanti, da un lato, a non considerare l'iscrizione con riserva una sorta di "autorizzazione" sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege; dall'altro, a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall' Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023.>>

CONSIDERATO che il quadro economico complessivo risulta essere il seguente:

**QUADRO ECONOMICO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO  
ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA  
(ANNO 2023)**

progr.					
<b>1.</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>				
1.1	<i>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA</i>				
1.1.1	Lavori a misura			€ 0,00	
1.1.2	Lavori a corpo			€ 39.777,61	
1.1.3	Lavori in economia			€ 0,00	
1.1.4	<b>TOTALE</b>			<b>€ 39.777,61</b>	
1.2	<i>ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE</i>				
1.2.1	Costo indicativo mano d'opera da prezzario			€ 0,00	
1.2.2	Oneri per la sicurezza per lavori a corpo derivanti da CME			€ 0,00	
1.2.3	Oneri per la sicurezza da PSC o PSS			€ 200,00	
1.2.4	<b>TOTALE</b>			<b>€ 200,00</b>	
<b>RIEPILOGO DEL QUADRO 1. DI PROGETTO</b>					
	<i>LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>importi Euro</i>			
1.3	a) a misura		€ 0,00		<b>€ 39.977,61</b>
	b) a corpo		€ 39.777,61		
	c) oneri per la sicurezza da PSC o PSS		€ 200,00		
<b>RIEPILOGO DEL QUADRO 1. CALCOLATO SENZA RIBASSO (DA VARIARE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE IN FUNZIONE DEL RIBASSO PRATICATO)</b>					
	<i>RIBASSO OFFERTO</i>	<i>base ribassabile</i>	<i>%</i>	<i>ribasso contr.</i>	
1.4	a) ribasso percentuale sull'importo a base d'asta	€ 39.777,61	0,00%	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
	b) offerta a prezzi unitari	€ 0,00	xxxxxx	€ 0,00	
1.5	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO</b>	€ 0,00			
<b>2.</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
2.1	Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto				<b>€ 0,00</b>

	<b>Rilievi, accertamenti e indagini preliminari</b>	<i>base imponibile</i>	<i>4% cassa</i>	<i>Totale</i>	
2.2	SPECIFICHE: indagini geolognostiche e prove geotecniche di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
	SPECIFICHE: sondaggi gognostici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SPECIFICHE: indagini sui materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	SPECIFICHE: diagnosi energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2.3	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b> a) acquedotto, b) fognatura, c) energia elettrica, d) gas metano, e) telefono, f) altro				<b>€ 0,00</b>
2.4	<b>Maggiori lavori imprevisi</b>				<b>€ 227,32</b>
2.5	<b>Incremento del prezzo chiuso</b> ai sensi dell'art. ___ D.Lgs. 50/20166, per lavori la cui durata sia pari o superiore a due anni				<b>€ 0,00</b>
2.6	<b>Acquisizione od espropriazione di aree o immobili</b>				<b>€ 0,00</b>
	<b>SPESE TECNICHE</b>	<i>base imponibile</i>	<i>4% cassa e oneri</i>	<i>Totale</i>	
2.7	2.7.1 = ex.art.45 D.Lgs. 36/2023 rup	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
	2.7.2 = ex.art.45 D.Lgs. 36/2023 D.L. interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	2.7.2,B = ex.art.45 D.Lgs. 36/2023 accantonamento fondo 20%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	2.7.3 = prog. Esterna definitiva architettonica ed impiant.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	2.7.4 = prog. esterna compresa D.L.-opere in c.a.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	2.7.5 = prog. esterna (ESEC) compresa D.L.-architetti e impianti e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	TOTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2.8	<b>Spese per attività di consulenza e di supporto</b>	<i>base imponibile</i>	<i>2% cassa</i>	<i>Totale</i>	<b>€ 1.000,00</b>
	SPECIFICHE: //	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
2.9	<b>Spese per commissioni giudicatrici art. 5 allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023</b>				<b>€ 0,00</b>
2.10	<b>Spese per pubblicità art. 5 allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 - Contributo ANAC</b> <b>Spese per opere d'arte (minimo 2% da calcolarsi sull'importo dei lavori a base di gara)</b>				<b>€ 0,00</b>
2.11	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (compresi contributi integrativi casse di previdenza ed IVA)</b> <b>Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'art. 5 allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023</b>				<b>€ 0,00</b>
	<b>Descrizione</b>	<i>base imponibile</i>	<i>4% cassa</i>	<i>Totale</i>	
	a) collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	b) procedure di certificazione ITACA - pagamento IISBE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	c) APE e denuncia INAII Caldaie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	d) calcolo protocollo itaca sul progetto esecutivo e a fine lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2.12	<b>IVA</b>	<i>base imponibile</i>	<i>% IVA</i>	<i>IVA</i>	<b>€ 8.795,07</b>
	2.12.1 = lavori in progetto	€ 39.977,61	22%	€ 8.795,07	
	2.12.1.1= lavori in progetto - sup.barriere architettoniche	€ 0,00	4%	€ 0,00	
	2.12.2 = Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.3 = spese per indagini di cui al punto 2.2	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.4 = spese tecniche di cui al punto 2.7.3	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.5 = spese tecniche di cui al punto 2.7.4	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.6 = spese tecniche di cui al punto 2.7.5	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.9 = spese per attività di consulenza e di supporto	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.10 = spese per verifica e collaudo di cui al punto 2.11	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.11 = spese per Ape e denuncia Cladaie di cui al punto 2.11.c	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	2.12.12 = spese per calcolo protocollo itaca sul progetto esecutivo	€ 0,00	22%	€ 0,00	
	TOTALI	€ 39.977,61		€ 8.795,07	
2.13	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 10.022,39</b>
<b>3.</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>				<b>€ 50.000,00</b>

CONSIDERATO che l'opera è conforme alle previsioni di P.R.G.C., ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

VERIFICATA la copertura economica al capitolo di spesa 2023 – 8830/3 del Bilancio 2023 “PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INFRASTRUTTURE COMUNALI - MIS 2 C4 I2.2. -CUP E54H22001210006”;

STABILITO che gli interventi risultano così finanziati:

- per €. 50.000,00 – cap. 8830/3 del Bilancio 2023 finanziati con fondi europei PNRR NEXT GENERATION EU;

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbono essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovvero una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attività economica può arrecare un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021, come aggiornata dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:

- mappatura delle misure del PNRR – consiste nell'identificazione della missione e della componente e nell'individuazione delle attività economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinere individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di progetto (in punto il progetto esecutivo in approvazione), negli atti di gara – che saranno da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario – per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolato del CSA del progetto oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'Appaltatore sarà quindi poi tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

**PRESO ATTO:**

- della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e aggiornata con la successiva circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 33 del 13 ottobre 2022;

- che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm – DNSH" (come da schede allegata al progetto esecutivo in approvazione);
- Che è stata data applicazione all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 e al DPCM 7 dicembre 2021, ed in particolare ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di genere per ditte con almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti) e segg.;

RIBADITO che il Responsabile del Procedimento e RUP è la geom. Cerchio Simona;

VERIFICATO che:

- la validazione è stata approvata dal responsabile del servizio LL.PP. con propria determinazione n. 116 del 9/09/2023;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Bilancio di Previsione anno 2023;

**VISTI:**

- il **D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12), in vigore dal 01/04/2023 ed in efficacia dal 01/07/2023, ai sensi dell'art. 229 del Codice medesimo;
- i disposti dell'art. 216, comma 5., del codice dei contratti: *"5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso."*;
- il **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 224 del D.Lgs. 36/2023, in vigore dalla data di efficacia del Codice medesimo;
- il *Decreto legislativo n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*;
- *DECRETO M.I.T. 7 marzo 2018 , n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;*
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";
- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2020/852 e Regolamento UE 241/2021);

- la L.136/2010.
- il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni;

Visto il parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dal responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni;

Visto il parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema dei Controlli Interni;

Per quanto sopra esposto il Responsabile del Servizio Tecnico comunale propone che la Giunta Comunale;

#### DELIBERI

1. Di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2. Di DARE ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata predisposta a seguito di verifica e successiva validazione del progetto "ESECUTIVO", e che la validazione è stata approvata dal responsabile del servizio LL.PP. con determinazione n. 116 del 9/09/2023;
3. Di APPROVARE il progetto ESECUTIVO "**PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006**", redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dall'Ufficio Tecnico LL.PP. con il supporto specialistico del geom. Reita Giorgio;
4. Di DARE ATTO che il quadro economico dell'opera risulta così come riportato in premessa: importo complessivo €. 50.000,00;
5. Di RIBADIRE che l'opera, è finanziata con fondi EUROPEI, il cui costo trova imputazione: per €. 50.000,00 – cap. 8830/3 del Bilancio 2023 finanziati con fondi europei PNRR NEXT GENERATION EU;

6. Di RIBADIRE che l'opera è conforme alle previsioni di P.R.G.C., ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
7. Di RIBADIRE che il Responsabile del Procedimento e RUP è il geom. Simona Cerchio;
8. Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio LL.PP. geom. Simona Cerchio, nonché Responsabile del Procedimento, tutti gli atti conseguenti al presente atto.

Di DICHIARARE la deliberazione, per le ragioni intrinsecamente contenute nel PNRR, in separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4., dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
F.to: BOVERO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il, 25/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO CARAFA